

REPERTORIO N. 32866

RACCOLTA N.16433

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei il giorno tredici del mese di giugno

13 GIUGNO 2006

nel mio studio in Cagliari, viale Trieste n.6.

Avanti a me dr. PAOLO TARDIOLA, Notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio Notarile dei

Distretti Riuniti di Cagliari, Oristano e Lanusei, Sono presenti:

ATZORI ADALGISA nata a Sadali (NU) il 7 dicembre 1955, residente a Quartu Sant'Elena

(CA) in Via Olanda n.19, farmacista, codice fiscale: TZR DGS 55T47 H659C;

LEDDA PIERPAOLO nato a Sestu (CA) il 2 luglio 1958, residente a Sestu (CA) in Via

Cesare Picciau n.36, farmacista, codice fiscale: LDD PPL 58L02 I6950;

MUSIU FRANCESCO nato a Sestu (CA) il 15 ottobre 1953, residente a Sestu (CA) in Via

Parrocchia n.11, farmacista, codice fiscale: MSU FNC 53R15 I695G;

PILI ALDO nato a Sestu (CA) il 31 agosto 1947, residente a Sestu (CA) in Via Porrino

n.13, il quale interviene al presente atto per conto ed in legale rappresentanza del

COMUNE DI SESTU, con sede in Sestu (CA) Via Scipione n. 1, codice fiscale

80004890929, P.Iva n. 01098920927, nella sua qualità di Sindaco del predetto Comune, giusti

poteri lui conferiti dalla delibera della Giunta Comunale di Sestu n.152 in data 9 giugno

2006, ed in esecuzione delle delibere del Consiglio Comunale di Sestu n.ri; 25 del 18 maggio

2006 e 25 del 19 maggio 2006;

CHIRONI TONINO nato a Orani (NU) il 20 settembre 1951, residente a Quartu Sant'Elena

(CA) in Via D'Elba n.14, Dottore Commercialista, codice fiscale: CHR TNN 51P20 G084M.

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadini italiani,

convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 - E' costituita tra il COMUNE DI SESTU ed i Signori ATZORI ADALGISA, LEDDA PIERPAOLO e MUSIU FRANCESCO, una società a responsabilità limitata denominata "FARMACIA COMUNALE DI SESTU S.R.L."

ARTICOLO 2 - La sede della società è in Sestu (CA).

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'indirizzo della sede sociale è stabilito a Sestu Via Scipione n.l.

ARTICOLO 3 - Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Al socio COMUNE DI SESTU, compete una partecipazione pari al 70% (settanta per cento) del capitale sociale a fronte di un conferimento di Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero);

al socio ATZORI ADALGISA, compete una partecipazione pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale a fronte di un conferimento di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);

al socio LEDDA PIERPAOLO, compete una partecipazione pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale a fronte di un conferimento di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);

al socio MUSIU FRANCESCO, compete una partecipazione pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale a fronte di un conferimento di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

Il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale è stato versato presso l'istituto di credito Banco di Sardegna di Sestu così' come risulta dalla ricevuta del medesimo istituto recante data del 13 giugno 2006 che in questa sede i componenti esibiscono a me notaio e che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale omessane la lettura per espressa e concorde rinuncia fattane dai componenti con il mio consenso.

Il rimanente 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale sarà versato nelle casse sociali a richiesta dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 4 - La società avrà termine il 31 dicembre 2060 (duemilasessanta).

ARTICOLO 5 - L'oggetto sociale, l'amministrazione, le decisioni dei soci, il bilancio, la liquidazione e le altre vicende della società giuridicamente rilevanti sono regolate dallo statuto sociale, che scritto su tredici pagine di quattro fogli e composto di trentadue articoli si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane da me notaio ai comparenti.

ARTICOLO 6 - L'Amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico, nominato dal Legale Rappresentante del Comune di Sestu nella persona del Signor CHIRONI TONINO sopra generalizzato, il quale accetta l'incarico e dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge. L'incarico è previsto con durata triennale come previsto e disciplinato dall'articolo 18 dello statuto sociale allegato, ovvero fino a revoca o dimissioni. In merito al compenso dell'Amministratore Unico, trattandosi del primo Amministratore nominato, delibererà l'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale.

ARTICOLO 7 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2006.

ARTICOLO 8 - Il Signor CHIRONI TONINO è autorizzato a ritirare il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale versato in denaro presso l'istituto su indicato, e ad apportare al presente atto tutte le modifiche che si rendessero necessarie in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese Competente.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta ad Euro 3.200,00 (tremiladuecento virgola zero zero).

Richiesto

Il Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti che dichiarano di approvarlo, autografo da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano occupa quattro pagine sin qui di un foglio ed è sottoscritto come per legge.

F.TO ADALGISA ATZORI

PIERPAOLO LEDDA


FRANCESCO MUSIU

ALDO PILI

TONINO CHIRONI

PAOLO TARDIOLA NOTAIO

STATUTO FARMACIA COMUNALE DI SESTU S.R.L.



Titolo I

Denominazione, Sede, Oggetto, Durata.

Articolo 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Farmacia Comunale di Sestu S.r.l."

Articolo 2) La società ha sede nel Comune di Sestu (CA) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La società potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero; essa potrà aprire filiali, succursali, punti vendita, agenzie per l'esercizio dell'attività rientrante nell'oggetto sociale di seguito riportato.

Articolo 3) Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società si intende quello risultante dal libro Soci.

Articolo 4) La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata per disposizione assembleare.

Titolo II

Oggetto Sociale

Articolo 5) La società ha per oggetto la gestione di farmacie di cui sia titolare il Comune di Sestu. In particolare, nell'ambito di quanto sopra la società si propone di svolgere le seguenti attività:

· il commercio e la distribuzione e la produzione, sia in Italia che all'estero, per conto proprio e di terzi di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, galenici, cosmetici, veterinari, dietetici, dell'alimentazione speciale, prodotti per la persona, per lo sport ed il tempo libero, prodotti e bevande alimentari, elettromedicali, prodotti medico-chirurgici, apparecchiature per ospedali, cliniche, ambulatori specializzati e non, gabinetti di analisi, sale operatorie e di rianimazione,

- effettuare l'acquisizione e la vendita totale e/o parziale di beni nuovi ed usati, di rimanenze di magazzino e di stock;

- acquistare o cedere licenze di fabbricazione, brevetti, progetti.

La società potrà assumere in locazione e/o affitto immobili, aziende, macchinari e attrezzature in genere di terzi.

La Società potrà compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dei propri organi amministrativi, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro: compiere operazioni industriali, finanziarie, immobiliari, commerciali e bancarie in genere, ivi compresa l'assunzione di mutui anche edilizi e fondiari, mobiliari ed immobiliari, compresi l'acquisto e la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari. Potrà sottoscrivere contratti di leasing mobiliare e/o immobiliare, leasing back, franchising, factoring, contratti assicurativi e qualsiasi altro tipo di contratto non menzionato necessario all'esercizio dell'attività commerciale. La società potrà:

- registrare nuovi marchi idonei a distinguere i propri prodotti e servizi i quali potranno essere trasferiti o concessi in licenza in base alle norme del Codice civile;

- assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e concedere fidejussioni e garanzie reali e personali, di ogni tipo anche a favore di terzi;

- partecipare alla costituzione di consorzi e di associazioni d'impresa che abbiano per oggetto sociale o consortile l'attività di impresa della Società o attività connesse e strumentali;

La società non può svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati, i sensi delle vigenti leggi in materia bancaria e finanziaria.

Tutte le attività esercitate dalla Società devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Capitale Sociale

Articolo 6) Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Articolo 7) Il capitale potrà essere costituito ovvero aumentato mediante conferimenti in denaro, in natura, in crediti ovvero mediante conferimento di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera e di servizi, ai sensi dell'articolo 2464 del codice civile.

Il capitale potrà essere inoltre aumentato mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

I soci potranno effettuare ulteriori apporti e conferimenti a favore della società, nei limiti di legge.

I soci potranno apportare denaro alla società, sia a titolo di versamento in conto capitale, sia a titolo di finanziamento, anche a titolo gratuito, con il rispetto, in entrambi i casi, della proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione.

Tali finanziamenti potranno essere effettuati con le modalità ed i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta e risparmio.

Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi di interessi.

Articolo 8) Le quote possono essere cedute per atto tra vivi, nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 9, salvo il diritto di prelazione spettante agli altri soci da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della proposta di cessione, che deve avvenire a mezzo lettera raccomandata R.R. da inviare all' Amministratore Unico od al Presidente del consiglio di amministrazione e deve indicare il corrispettivo pattuito, i termini di pagamento, nonché eventuali vincoli. I soci che intendono esercitare il diritto di opzione, debbono informare a mezzo lettera raccomandata R.R. indirizzata all' Amministratore unico od al Presidente del Consiglio di amministrazione la propria volontà incondizionata di acquistare, in tutto o in

parte, le quote e i diritti di opzione offerti in vendita.

Qualora il diritto di prelazione non è esercitato per tutte le quote e diritti di opzione offerte in vendita, il socio può cedere liberamente la parte della quota e dei diritti di opzione per la quale non è stata esercitata la prelazione purchè richieda il gradimento del Comune di Sestu con apposita comunicazione da trasmettere a mezzo lettera raccomandata A.R..

Il corrispettivo di cessione, in tale caso, deve essere stabilito in base al reale valore economico del patrimonio della Società al tempo della cessione.

Qualunque disaccordo sull'importo determinato, come indicato nel capoverso precedente, verrà risolto in base all'articolo 29 del presente Statuto.

In ogni caso il trasferimento di quote detenute dai soci Enti pubblici sarà effettuato mediante una procedura di evidenza pubblica per assicurare il previo confronto concorrenziale.


I trasferimenti delle quote operati in violazione dei diritti di prelazione e del disposto del successivo articolo 9 2° c. sono inefficaci nei confronti della società e comportano per l'amministratore il divieto di iscriverli nel libro dei soci.

Articolo 9) La partecipazione al capitale sociale da parte del Comune non potrà mai essere inferiore al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale risultante da eventuali operazioni effettuate sullo stesso.

Il trasferimento delle quote e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso dell'Assemblea.

Il consenso può essere negato:

- a) a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la società;
- b) a soggetti che risultino insolventi o inadempienti a obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici;
- c) a soggetti che si siano resi colpevoli, con sentenza passata in giudicato, dei reati previsti

A handwritten signature is written over a circular stamp or seal located in the upper right corner of the document.

nel Libro secondo, rubricato "Dei delitti in particolare", del Codice Penale ai Titoli:

- 1) I - Capi I, II, III, IV e V (artt. da 241 a 313);
- 2) II - Capi I, II e III (artt. da 314 a 360);
- 3) V - artt. da 414 a 421;
- 4) VI - Capi I, II e III (artt. da 422 a 452);
- 5) VII - Capi I, II, III e IV (artt. da 453 a 498);
- 6) VIII - Capi I, II e III (artt. da 499 a 518).

Articolo 10) Il diritto a sottoscrivere l'aumento di capitale compete ai soci in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta.

Titolo IV

Decisioni dei soci e Assemblee.

Articolo 11) Le assemblee dei soci si terranno presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, che verrà designato nell'avviso di convocazione, da inviarsi a cura dell'organo Amministrativo almeno otto giorni prima tramite lettera raccomandata ai sensi dell'articolo 2479 bis del c.c..

Nella lettera devono essere indicati giorno, luogo ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, anche sulla lettera di convocazione, anche da non soci, le deleghe non potranno essere rilasciate né ai membri degli organi amministrativi o di controllo, se presenti, o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 12) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Articolo 13) Tutti i soci hanno diritto di intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto

così come previsto dal codice civile.


Articolo 14) Per l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, l'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano ai sensi del secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, l'assemblea ordinaria che delibera sulle materie di cui sopra, potrà essere convocata entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 15) L'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che la legge o il presente statuto non preveda per la materia oggetto di delibera maggioranze diverse.

Relativamente alle operazioni previste dal terzo comma dell'articolo 19 l'Assemblea delibera con la maggioranza dei tre quarti (75%) del capitale sociale.

Articolo 16) L'assemblea potrà tenersi anche per audio-video conferenza, alle seguenti condizioni, di cui dovrà darsi atto nei relativi verbali:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, ed eventualmente il notaio, che provvederanno alla verbalizzazione;
- 2) che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- 3) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere ovvero trasmettere documenti;
- i) che nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) siano indicati i luoghi audio-video collegati, a cura della società, nei quali i convenuti potranno confluire,



dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il verbalizzante.

Articolo 17) Per tutte le materie non riservate dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'assemblea, le decisioni dei soci possono essere assunte con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni dei soci di cui al comma precedente, si intenderanno approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori, ovvero di almeno tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal libro dei soci.

Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno quindici giorni per trasmettere la risposta nella sede sociale, che dev'essere apposta in calce al documento ricevuto e contenere un'esplicita approvazione, diniego, ovvero astensione.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio, con espresso e chiaro riferimento all'oggetto della decisione.

I consensi possono essere trasmessi nella sede sociale, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla società, entro quindici giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che rappresentino il quorum deliberativo di cui al comma secondo di questo articolo.

L'Amministratore ha il compito di raccogliere i consensi scritti e le consultazioni scritte rice-

vuti e comunicarne il risultato a tutti i soci.

Titolo V

Amministrazione e controllo.

Articolo 18) La società sarà amministrata con le modalità previste dall'articolo 2475 del C.C. ossia, in alternativa, da un amministratore unico nominato dal Socio o dai Soci Pubblici, o da un Consiglio di Amministrazione quest'ultimo costituito da tre membri nominati due su indicazione del Socio o dei Soci Pubblici ed uno su indicazione dei soci privati. Gli Amministratori dovranno possedere comprovata e certificata esperienza professionale. Il Presidente del consiglio di amministrazione deve essere nominato tra i due amministratori di competenza pubblica. In entrambi i casi, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Tale Assemblea provvederà alla nomina dei nuovi amministratori. La tipologia di amministrazione verrà scelta, la prima volta, alla stipula dell'Atto costitutivo, le successive con l'Assemblea dei soci che, alla scadenza del mandato dei precedenti amministratori, nomina i nuovi. Gli amministratori sono rieleggibili e possono essere anche non soci.

L'organo amministrativo può delegare parte dei propri poteri, relativi alla gestione corrente, al Direttore di farmacia.

Articolo 19) L'Organo Amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società eccetto quelli che per legge o per Statuto competono all'assemblea dei soci.

L'assemblea che nomina l'organo amministrativo, ad eccezione del primo organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo, delibera anche in ordine al compenso.

Le operazioni finanziarie e patrimoniali di valore superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) sono subordinate all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci che si consi-

dera ottenuta con la maggioranza dei tre quarti (75%) del capitale sociale.

Articolo 20) E' prevista la figura del Direttore di Farmacia il quale deve essere scelto, dagli amministratori, tra i dipendenti farmacisti. Tale figura professionale deve essere regolarmente iscritta all'Albo dei farmacisti ed essere in possesso del requisito di idoneità previsto dall'articolo 12 della Legge 2 aprile 1968 n° 475. Qualunque causa che comporti radiazione o semplice sospensione dal suddetto Albo determina la assoluta o momentanea indisponibilità del soggetto e la necessaria sua sostituzione.

Articolo 21) All'Amministratore Unico od al Presidente del consiglio di amministrazione è attribuita la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, ai sensi dell'articolo 2475 bis c.c.

Articolo 22) Qualora dovesse sussistere l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, la gestione societaria sarà controllata da un collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati con decisione dei soci, ovvero da un revisore.

L'organo di controllo svolgerà le funzioni di legge, eserciterà il controllo contabile e vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Per il funzionamento, durata in carica, scadenza e retribuzione dell'organo di controllo, valgono le norme di legge.

Titolo VI

Esercizi sociali

Articolo 23) L'esercizio sociale chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24) Alla chiusura di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo compilerà il bilancio secondo le norme previste dal codice civile.

Articolo 25) Gli utili netti di esercizio verranno così distribuiti:

- il 5% (cinque per cento) al Fondo di riserva, fino a che questo non raggiunga il quinto del capitale sociale;

- il 95% (novantacinque per cento) ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci;

TITOLO VII

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 26) La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Articolo 27) In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

Articolo 28) L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante

rinvio alle norme sul funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibili;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo che procederà alla liquidazione.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Articolo 29) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro, nominato da persona estranea alla società, la quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il

soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina, o, in via rituale, secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vinceranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea.

Articolo 30) I soci avranno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 c.c., secondo le modalità ivi indicate.

Articolo 31) Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Qualora la società sia composta di due soci si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2287 c.c..

Articolo 32) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge e del Codice Civile.

F.TO ADALGISA ATZORI



PIERPAOLO LEDDA

FRANCESCO MUSIU

ALDO PILI

TONINO CHIRONI

PAOLO TARDIOLA NOTAIO